

AGEVOLAZIONI

Gli oneri documentali del credito d'imposta beni strumentali

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

ASSETTI ORGANIZZATIVI, PROCEDURE DI ALLERTA E NUOVI STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

La nuova disciplina introdotta dall'[articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020) è sostitutiva, per l'annualità 2020, delle normative previgenti in materia di super e iper ammortamento, impone ai soggetti beneficiari un inedito onere documentale da attivare prima del perfezionamento dell'investimento.

Il [comma 195](#) dispone in particolare che “*ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili*”.

La documentazione idonea a dimostrare la spettanza del beneficio consiste nelle **fatture e negli “altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati”**.

Le fatture e tutti gli altri documenti inerenti l'investimento devono contenere **l'espresso riferimento alle disposizioni della Legge di Bilancio 2020**, ivi intendendo una dicitura similare alla seguente: “*Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019*”.

L'inadempienza di tale onere documentale può arrecare al beneficiario del credito d'imposta, in sede di controllo dell'Agenzia delle entrate, la grave conseguenza consistente nella **revoca dell'agevola**zione.

Ne deriva l'importanza, per i potenziali beneficiari, di attivarsi tempestivamente con i rispettivi fornitori dei beni, onde garantire la presenza del riferimento di Legge in ogni documento attestante l'investimento, rammentando che **tale onere grava indistintamente**:

- sia sui beni materiali strumentali nuovi diversi dai beni materiali 4.0 inclusi nell'allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017 e di cui all'[articolo 1, comma 188](#),

[L. 160/2019](#):

- sia sui beni materiali strumentali nuovi 0 inclusi nell'[allegato A](#) annesso alla Legge di Bilancio 2017 e di cui all'[articolo 1, comma 189, L. 160/2019](#);
- sia sui beni immateriali strumentali nuovi 4.0 inclusi nell'[allegato B](#) annesso alla Legge di Bilancio 2017 e di cui all'[articolo 1, comma 190, L. 160/2019](#).

Per quanto concerne **l'elencazione dei documenti idonei** a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, che devono contenere l'espresso riferimento alla disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ed essere conservati per eventuali controlli, **null'altro precisa il legislatore.**

In caso di acquisizione a titolo di proprietà del bene i documenti rilevanti possono essere, a mero titolo esemplificativo, i seguenti:

- offerta del fornitore;
- conferma d'ordine;
- contratto di acquisto del bene;
- **tutte le fatture elettroniche emesse dal fornitore** a titolo di acconto e di saldo;
- tutti i documenti di trasporto del bene e delle sue componenti;
- il verbale di collaudo, attestante l'entrata in funzione del bene.

In caso di acquisizione del bene tramite locazione finanziaria i documenti rilevanti possono essere, a mero titolo esemplificativo, i seguenti:

- offerta del fornitore;
- conferma d'ordine;
- **contratto di locazione finanziaria**;
- **tutte le fatture elettroniche emesse dal locatore finanziario**;
- tutti i documenti di trasporto del bene o delle sue componenti;
- **la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte del locatario** attestante, nel caso in cui il contratto di leasing preveda **la clausola di prova a favore del locatario**, l'effettuazione dell'investimento.

Per gli **investimenti in beni strumentali “prenotati al 31.12.2020”**, in relazione ai quali l'agevolazione si applica per gli investimenti effettuati entro il 30.06.2021, dovranno essere conservati anche **i documenti attestanti entrambe le seguenti condizioni** da verificarsi al 31.12.2020:

- **l'accettazione dell'ordine dal venditore**;
- **il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene.**

Gli oneri documentali sopra descritti devono essere assolti anche **dagli esercenti arti e professioni che effettuano un investimento in beni materiali strumentali nuovi di cui al comma**

188, onde beneficiare del credito d'imposta in misura pari al 6% del costo di acquisizione entro il limite complessivo di 2 milioni di euro.

Per i soli beni materiali e immateriali 4.0, inclusi rispettivamente negli elenchi dell'allegato A e B annessi alla Legge di Bilancio 2017, **è previsto un ulteriore onere documentale**, eredità della previgente disciplina del c.d. iper ammortamento.

La fruizione del credito d'imposta maggiorato **per investimenti in beni 4.0** di cui ai [commi 189](#) e [190](#) impone la produzione:

- **in caso di costo di acquisizione unitario non superiore a euro 300.000, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria ai sensi del D.P.R. 445/2000;**
- **in caso di costo di acquisizione unitario superiore a euro 300.000, una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.**

La dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, la perizia tecnica semplice o l'attestato di conformità devono contenere:

- **l'attestazione delle caratteristiche tecniche tali da determinare l'inclusione dei beni negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla Legge di Bilancio 2017;**
- **l'attestazione del requisito di interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.**

Resta salva la **facoltà per l'impresa di optare per la perizia tecnica semplice o l'attestato di conformità anche nel caso di investimenti in beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro.**

Rispetto alla previgente normativa del c.d. iper ammortamento si possono notare **due sostanziali differenze**:

- **l'abbassamento della soglia di investimento oltre la quale la perizia o l'attestato di conformità risultano obbligatori** dai previgenti 500.000 euro **agli attuali 300.000 euro;**
- **la previsione di una perizia tecnica semplice**, priva dell'asseverazione circa la veridicità dei contenuti e **priva di giuramento** dinanzi a pubblico ufficiale rispetto alla **perizia tecnica giurata** prevista per l'iper ammortamento.